

posti alla giurisdizione del Consorzio, tranne quelli addetti all'esercizio ferroviario. Ora questi sono circa 400 operai, che dipendono da imprese private, che non sono le ferrovie.

Ora, quando costoro si presentano al Consorzio autonomo e domandano di essere posti sotto la sua tutela, il Consorzio risponde in base alla disposizione della legge: non posso ricevervi, perchè la legge vi esclude. Quindi nessuna tutela per questi lavoratori, i quali restano in balia degli imprenditori. Notate, di più che sono anche esclusi dal diritto di eleggere, con la legge dei probiviri, i loro rappresentanti al Consorzio.

Ora fintantochè si trattava di due enti, cioè l'impresa privata per le ferrovie e il Consorzio, questi potevano dire: noi non vi vogliamo anche quando voi vogliate venire da noi. Ma oggi che il Ministero comprende tutte e due queste funzioni, la legge del Consorzio autonomo può essere modificata quando il ministro lo voglia.

Domando dunque che si provveda, studiando bene se non sia opportuno di mettere questi lavoratori nella condizione, non potendo essere ferrovieri, di essere come gli altri lavoratori sotto la giurisdizione del Consorzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Assicuro l'onorevole Chiesa, che farò oggetto di studio questa sua raccomandazione, non potendo dargli, per il momento, alcuna risposta precisa, perchè non conosco la questione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane così approvato il capitolo 71 nella somma di lire 1,110,000.

Spese pel servizio delle opere idrauliche nelle provincie Venete e di Mantova. — *Spese generali:* — Capitolo 72. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 73. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque, lire 25,000.

Capitolo 74. Spese d'ufficio — Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (*Spese fisse*), lire 8,500.

Capitolo 75. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 7,800.

Capitolo 76. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali, lire 5,000.

Capitolo 77. Spese casuali e diverse per il Magistrato alle acque, lire 15,000.

Acque. — Capitolo 78. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione, lire 405,000.

Capitolo 79. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione, lire 16,000.

Capitolo 80. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione, lire 1,420,000.

Capitolo 81. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione, lire 38,000.

Capitolo 82. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova, lire 30,000.

Capitolo 83. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova, lire 240,000.

Capitolo 84. Spese per competenze al personale idraulico delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e per servizi normali indicati - Sussidi, lire 120,000.

Porti, spiagge, fari e fanali. — Capitolo 85. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete, lire 350,000.

Capitolo 86. Escavazione dei porti nelle provincie Venete, lire 650,000.

Capitolo 87. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie Venete, lire 66,000.

Strade ferrate. — Capitolo 88. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale, istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, lire 7,500.

Capitolo 89. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci, e la delegazione italo-svizzera per il Sempione (leggi 15 dicembre 1902, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15) (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 90. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Con-